

R.G.359/16

Supervene



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

SESTA SEZIONE CIVILE

SENT. N. 24232/16
R. G. 359/16
CF CN. 10648/16
REP. 6088/16

Il Giudice di P. dott. Paolo Cantile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 359/16 del R.G.A.C. dell'anno 2016, avente ad oggetto restituzione indebita
oggettivo ex art.2033 c.c., vertente TRA

[redacted] Gioacchino, C.F. [redacted], residente in [redacted] ed elett. domicilio in Ercolano
(NA) alla via Panoramica n.60, presso lo studio degli avv.ti Tiziana Pane, C.F.PNATZN71T50F839C, e Pierluigi
Telesse, C.F.TLSPLG73B08F839T, dai quali è rapp.to e difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione;

Attore

CONTRO

[redacted] s.p.a., in persona del L.R.P.T., P. IVA [redacted]
[redacted]

Convenuta

[redacted] s.r.l., in persona del L.R.P.T., P. IVA [redacted]
[redacted];

Chiamata in causa convenuta

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore all'udienza del 18/07/16 concludeva per l'accoglimento integrale della domanda, con
vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione. Il procuratore della convenuta Unicredit s.p.a.
concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vane le spese e competenze di
giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione risulante notificato in data 13/11/15, [REDACTED] Gioacchino evocava in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, la Soc. [REDACTED] s.p.a., in persona del L.R.P.T., per sentir accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e conseguentemente condannarla al versamento dell'importo complessivo di € 3.503,85, di cui € 513,87 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, € 2.280,49 a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione in favore della società mandataria ed € 700,48 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n.87248, con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario Pierluigi Telese.

L'istante esponeva che aveva stipulato in Napoli, con la Soc. [REDACTED] s.p.a., il contratto di mutuo n.87248 per l'importo complessivo di € 31.320,00 da restituire a mezzo cessione pro-solvendo di n.120 rate da € 261,00 ciascuna della retribuzione mensile. Chiariva l'attore che al momento della stipula del contratto venivano trattenute dall'Istituto finanziario, tra gli altri costi, commissioni bancarie per € 717,03, commissioni in favore della mandataria per € 3.194,64 e premi assicurativi per complessive € 977,42. Assumeva, inoltre, il sig. [REDACTED] Gioacchino che in data 09/2/2009, allo scadere della 34ª rata di rimborso, provvedeva ad estinguere anticipatamente il rapporto contrattuale con la Società finanziaria, per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario e la Soc. [REDACTED] s.p.a. (oggi [REDACTED] s.p.a.), nonostante la estinzione anticipata, non provvedeva alla restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati. Precisava l'istante che il detto costo del credito, interamente incassato dall'istituto mutuante al momento della stipula, andava ammortizzato pro-quota per ciascuna rata di rimborso del finanziamento e restituita la restante parte.

Si costituiva in giudizio la Soc. [REDACTED] s.p.a. la quale in primo luogo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al presunto diritto restitutorio dell'attore, derivante dagli importi destinati a titolo di provvigione al mediatore creditizio, nonché a quello derivante dagli importi relativi alla quota del premio assicurativo, in quanto facenti capo a soggetti estranei alla Soc. [REDACTED] s.p.a. Sempre in via preliminare eccepiva la carenza di interesse ad agire e la carenza di legittimazione passiva dell'attore, dal momento che la sua pretesa restitutoria si fondava su un rapporto ormai estinto. Nel merito contestava la domanda di cui se



chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese e competenze di giudizio. In particolare sosteneva la società convenuta la non rimborsabilità delle somme richieste da parte attrice, attesa la presenza nel contratto di una clausola ad hoc che prevede, appunto, la non rimborsabilità del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata. Eccepeva, poi, la società convenuta la propria carenza di legittimazione passiva anche in ordine alla richiesta delle somme versate per l'assicurazione, essendo le relative somme incassate dalla Soc. [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a. Sosteneva, ancora, la convenuta società la non rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie essendo maturate all'atto di stipula del contratto di prestito e la non rimborsabilità del premio assicurativi ai sensi dell'art.1896 c.c. La Società convenuta sosteneva la piena validità dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto e la correttezza in diritto del conteggio estintivo. Secondo la società convenuta la richiesta di parte attrice non poteva essere condivisa giuridicamente in quanto non era possibile pretendere una quota di capitale ricevuto in prestito. Tanto esposto chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. La Soc. [REDACTED] s.p.a. chiedeva di chiamare in causa la Soc. [REDACTED] s.r.l., in persona del L.R.P.T., intermediaria, per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda di restituzione della somma versata per la commissione di intermediazione.

Veniva disposta la chiamata in causa della Soc. [REDACTED] s.r.l., in persona del L.R.P.T., la quale, nonostante la regolare e tempestiva notifica dell'atto di chiamata in causa, non si costituiva in giudizio.

Prodotta documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva riservata a sentenza all'udienza del 18/7/16.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine logicamente pregiudiziale, esaminata la notifica dell'atto di chiamata in causa, va dichiarata la contumacia della Soc. [REDACTED] s.r.l.

La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che seguono.

E' opportuno subito chiarire che dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice risulta dimostrato che il sig. [REDACTED] Gioacchino ha stipulato un contratto di finanziamento con la Soc. [REDACTED] s.p.a.,



finanziamento estinto anticipatamente in corrispondenza della 34ª rata, mediante la cessione di quota dello stipendio.

Il sig. [REDACTED] Gioacchino ha intentato la presente controversia sostenendo che l'istituto che aveva erogato il finanziamento avrebbe dovuto effettuare il rimborso delle commissioni tutte e del premio assicurativo per il periodo residuo, importo complessivo quantificato nella misura di € 3.503,85.

Ebbene tale obbligo è chiaramente sancito sia nell'art. 125 sexies del T.U.B. sia nel regolamento ISVAP n.35 del 26/5/2010 i quali confermano un principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente (art.125 comma 2 del d. lgs. N.385/90 - testo unico bancario- art.3 del Decreto del Ministro del Tesoro dell'8/7/1992). L'abrogato art.125, comma 2, T.U.B. imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata <<secondo modalità stabilite dal CICR>>. Successivamente con il d. lgs. n.141 del 13/8/2010 è stato introdotto nel T.U.B. una disposizione sostanziale ricognitiva della disciplina previgente: il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (art.125 sexies). Appare, quindi, evidente che, indipendentemente dall'entrata in vigore dell'art.125 sexies del T.U.B. e del regolamento ISVAP n.35 del 26/5/2010 essi hanno stabilito principi validi ed applicabili non solo per il futuro ma anche per i contratti sottoscritti precedentemente.

La giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario hanno espresso il principio secondo il quale nel caso di esercizio della facoltà di adempimento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito e tale principio si applica sia alle commissioni che alla polizza assicurativa.

Parte attrice ha chiesto all'Istituto finanziario che gli venisse riconosciuto il rimborso delle commissioni finanziarie che erano state contabilizzate al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché del premio assicurativo, in proporzione alla durata del contratto. Ebbene dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta evidente che i suddetti costi sono stati indicati dalla società finanziaria nel contratto, pertanto, va applicato il principio giurisprudenziale appena indicato, pertanto, nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito e

tale principio si applica anche al costo della polizza. Lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non coperto di copertura del rischio sia indebita e debba essere restituita, restituzione che in assenza di criteri contrattualmente precisati comporta l'applicazione del criterio proporzionale.

Venendo ora all'esame della chiamata in causa della Soc. [REDACTED] s.r.l. va osservato che la domanda proposta dalla Soc. [REDACTED] s.p.a. nei confronti della predetta è fondata e va accolta per quanto di ragione e per i motivi che seguono. E' pacifico e non contestato che la Soc. [REDACTED] s.r.l., intermediaria, ha incassato la somma a titolo di intermediazione finanziaria che, in virtù del principio sopra enunciato, va in parte restituita, in proporzione alle rate. L'importo da restituire dall'intermediaria [REDACTED] s.r.l. ammonta ad € 2.289,49, in favore della Soc. [REDACTED] s.p.a.

Sulla base delle brevi suesposte considerazioni la domanda va accolta, con conseguente condanna della Soc. [REDACTED] s.p.a., in persona del L.R.P.T., al versamento in favore dell'attore della somma complessiva € 3.503,85 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.

Accoglie la domanda proposta dalla Soc. [REDACTED] s.p.a. e per l'effetto condanna la Soc. [REDACTED] s.r.l. al rimborso, in favore della [REDACTED] spa, della somma di € 2.289,49, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio, in mancanza di nota spesa, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di P. dott. Paolo Cantile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Gioacchino, contro Soc. [REDACTED] s.p.a., in persona del L.R.P.T., nonché sulla domanda proposta da quest'ultima nei confronti della Soc. [REDACTED] s.r.l., in persona del L.R.P.T., così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Soc. [REDACTED] s.p.a., in persona del L.R.P.T., al rimborso della somma di € 3.503,85 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano nella misura di € 750,00 di cui € 150,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Pierluigi Teles.

R.G.359/16



Accoglie la domanda proposta alla Soc. [redacted] s.p.a. nei confronti della Soc. [redacted] s.r.l. e per l'effetto condanna quest'ultima a rivalere [redacted] s.p.a. della somma di € 2.289,49 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.

Così deciso in Napoli, li 28/7/16

Il Giudice di P.
Dr. Paolo Sante

E. Cappelletto p.o. B3
Anna D'Arrelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 4 AGO 2016

E. Cappelletto p.o. B3
Anna D'Arrelli

